

**L. 20 marzo 1865, n. 2248 (1).**

Legge sui lavori pubblici (All. F).

TITOLO I

Delle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (2) relative alle opere pubbliche

1. Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:

- a) Le strade nazionali così ordinarie come ferrate, per gli studi e formazione dei progetti, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia (3);
- b) Le strade ferrate sociali per l'esame delle domande di costituzione delle società, per le concessioni dei relativi privilegi, per l'approvazione dei piani esecutivi, e per la sorveglianza alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio (4);
- c) L'esercizio delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di quelle strade sociali che lo Stato s'incaricasse di esercitare (4);
- d) Le strade provinciali, comunali e vicinali e le opere che si eseguiscono a spese delle province e dei comuni, nei limiti e nei casi determinati dalla legge;
- e) I canali demaniali così di navigazione come d'irrigazione per ciò che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribuzione delle acque, e la polizia della navigazione;
- f) Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale; i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale al trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde e territori laterali dalle corrosioni, inondazioni e disalveamenti, alle derivazioni di acque pubbliche, al bonificamento delle paludi e degli stagni nei rapporti tecnici; finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;
- g) Le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiagge marittime, e la polizia tecnica relativa;
- h) La conservazione dei pubblici monumenti d'arte per la parte tecnica (5);
- i) La costruzione, le ampliamenti e miglioramenti e la manutenzione degli edifici pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, e quelli i quali, tuttoché facienti parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico (5/a);
- k) Lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi (6).

2. Le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate sociali, di strade provinciali, comunali e vicinali, e di nuovi lavori marittimi, sono subordinate ai concerti da prendersi preventivamente col Ministero della guerra

(7), ogniqualevolta gli anzidetti oggetti possano avere influenza o relazione colla difesa militare e colla sicurezza dello Stato.

Ad analoghi concerti col Ministero della marina (7) sarà subordinata la esecuzione dei lavori marittimi per quanto possano interessare la sicurezza, la facilità e la regolarità della navigazione.

3. Le tariffe per le strade ferrate esercitate o guarentite dallo Stato, ed i canoni per l'uso e i prezzi di vendita delle acque pubbliche, vengono determinati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze (8).

4. La sorveglianza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sulla costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade ferrate di società concessionarie, si estende a tutto quanto riguarda la esatta osservanza dei capitoli di concessione, affine di assicurare l'interesse economico dello Stato e tutelare la sicurezza, puntualità e regolarità del servizio pubblico (8).

5. Le proposte ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliamenti, miglioramenti e nuove costruzioni degli edifizii e stabilimenti amministrati dagli altri Ministeri sono a questi riservati, come è loro riservata la concessione dell'esecuzione, ed il pagamento delle relative spese; ma è nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici la compilazione dei relativi progetti d'arte, la direzione tecnica della esecuzione, la contabilità relativa e la collaudazione delle opere.

Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover far redigere il progetto di una nuova fabbrica o stabilimento da ingegneri od architetti da lui delegati, tale progetto sarà deferito all'esame ed approvazione tecnica del Ministero dei lavori pubblici, che avrà l'alta sorveglianza dell'esecuzione e la collaudazione.

La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici non si estende a quanto può riguardare l'esecuzione delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti per l'uso dei locali degli uffizi e delle fabbriche e stabilimenti suddetti.

6. Quanto ai fabbricati e stabilimenti di proprietà privata o sociale o di altri corpi morali destinati ad uso pubblico, la ingerenza del Ministero dei lavori pubblici per quanto interessa la sicurezza e l'igiene pubblica potrà essere richiesta da quel Ministero, alle attribuzioni del quale la loro sicurezza e l'igiene sono affidate.

7. Nelle opere marittime e lacuali o comunali o provinciali o private che venissero eseguite senza concorso dello Stato, siano esse dirette a vantaggio della navigazione, od abbiano qualsivoglia altro

scopo di utilità pubblica o privata, le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sono limitate all'esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanza delle condizioni imposte, riservata al Ministero di finanze la concessione della occupazione delle spiagge, e ferme inoltre, quanto alle spiagge marittime, le disposizioni del Codice della marina mercantile (9).

8. La ingerenza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sui telegrafi elettromagnetici stabiliti dalle società concessionarie lungo le ferrovie sociali, di cui è concesso l'uso all'amministrazione dello Stato od al pubblico, è determinata dagli atti di concessione. Per tutte le altre linee telegrafiche il servizio sarà ordinato con uno speciale regolamento emanato per decreto reale (10).

TITOLO II  
Delle strade ordinarie

9-90. (11).

TITOLO III  
Delle acque soggette a pubblica amministrazione

91-181. (12).

TITOLO IV  
Porti, spiagge e fari

182-205. (13).

TITOLO V  
Delle strade ferrate

206-318. (14).

TITOLO VI  
Della gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici

319-365. (15).

TITOLO VII  
Ordinamento generale del servizio del Genio civile

366-372. (16).

TITOLO VIII  
Disposizioni generali e transitorie

373-382. (15).

- (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1865.
- (2) Il Ministero dei lavori pubblici ha assunto tale sua attuale denominazione con l'art. 3, R.D. 22 agosto 1848, n. 795.
- (3) Vedi ora la L. 7 febbraio 1961, n. 59 sul riordinamento dell'A.N.A.S.
- (4) La competenza in materia è ora del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, salvo per quanto riguarda le nuove costruzioni ferroviarie.
- (4) La competenza in materia è ora del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, salvo per quanto riguarda le nuove costruzioni ferroviarie.
- (5) La competenza in materia è ora del Ministero della pubblica istruzione (L. 1° giugno 1939, n. 1089).
- (5/a) Altre competenze sono state attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'art. 1°, R.D. 31 dicembre 1922, n. 1809, che così dispone:  
«Art. 1. Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici i servizi relativi alle opere di grande irrigazione, ai lavori di rinsaldamento dei terreni e rimboschimento e all'uso dei combustibili nazionali già di competenza del Ministero di agricoltura (vedi, peraltro, circa le opere di irrigazione, di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento, il R.D. 27 settembre 1929, n. 1726, riportato al n. A/VII di questa voce), i servizi concernenti la costruzione degli acquedotti, già di competenza del Ministero dell'interno; e i servizi per la costruzione di tutti gli edifici pubblici esclusi quelli dipendenti dalle Amministrazioni della guerra e della marina e quelli che, pur facendo parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico».
- (6) La competenza in materia è ora del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
- (7) Ora, Ministero della difesa.
- (7) Ora, Ministero della difesa.
- (8) Vedi la nota 4 all'art. 2.
- (8) Vedi la nota 4 all'art. 2.
- (9) Ora, codice della navigazione 1942.
- (10) Vedi nota 6 all'art. 1.
- (11) Riportato alla voce Strade pubbliche.
- (12) Vedi ora il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato alla voce Acque pubbliche ed impianti elettrici.
- (13) Vedi ora il R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.
- (14) Vedi ora i provvedimenti riportati alle voci Ferrovie dello Stato e Ferrovie e tramvie concesse all'industria privata e ad enti pubblici. In particolare, l'articolo 104 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riportato alla voce Ferrovie dello Stato, ha espressamente abrogato numerose disposizioni del presente Titolo V.
- (15) Capo riportato alla voce Opere pubbliche.
- (16) Reca esclusivamente disposizioni transitorie ormai superate.
- (15) Capo riportato alla voce Opere pubbliche.